

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 luglio 2024, n. 314  
**Enea Srl Società Benefit (P.Iva 07720970727) - Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la D.D. n. 360 del 20/11/2023 e contestuale adozione del provvedimento di annullamento ex 21 nonies l. 241/1990 della medesima determinazione ad oggetto: "Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. CON PRESCRIZIONE per la Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Enea Srl Società Benefit con dotazione di 58 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio denominata "Rsa Suglia Passeri" ubicata a Rutigliano (BA) in via Corso Garibaldi, 47" e di tutti gli atti connessi e consequenziali.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 3 ("*Compiti della Regione*") che:  
*"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...))*  
*c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;
  
- all'articolo 8 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*") che:  
*"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune .*

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis)

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica"

Con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 20.11.2023 questa Sezione rilasciava l'autorizzazione all'esercizio alla Enea S.r.l. Società Benefit per la Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata "Rsa Suglia Passeri" sita a Rutigliano (BA) in via Corso Garibaldi, 47 per 58 posti di cui: 48 pl di Rsa di mantenimento anziani e 10 di Rsa di mantenimento demenze con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Enea S.r.l. Società Benefit entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio, pena l'inefficacia della medesima:

- adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 di 138,8 ore/settimanali di unità infermieristica di cui 38 ore/settimanali di infermiere con attestato BLS/D destinate a coprire il turno notturno e 100,8 ore/settimanali di infermiere destinante a coprire il turno diurno;
- trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA:
  - elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
  - dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  - invii copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
  - LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008
  - Comunicazione Unilav;
  - la dichiarazione del legale rappresentante della società in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017;
  - la seguente documentazione relativa al Responsabile sanitario: documentazione comprovante i titoli accademici con particolare riferimento al conseguimento della specializzazione in Geriatria non risultante dall'Albo, la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e copia del contratto di lavoro.
  - istanza secondo il modello di domanda AUT-3 allegato alla D.G.R. 793 del 2019 – strutture con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione per trasformazione (documentazione già richiesta nella nota di incarico AOO 183\_8501 del 05/06/2023 e non riscontrata)
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.

4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione che entro i successivi 30 giorni **in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;**

Con pec del 07/12/2023 acquisite al protocollo di questa Sezione al n° AOO 19639 e AOO 19640 dell'11/12/2023 il legale rappresentante della Enea S.r.l. Società Benefit inoltrava la seguente documentazione:

- Modelli UNILAV
- LUL
- Copia dei contratti del personale
- Elenco nominativo del personale datato 06/12/2023
- Allegato Aut-3
- Determinazione numero 176 del 22/07/2022 rilasciata dal Comune di Rutigliano (BA)
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Rif. Pratica VV.F. n. 23812
- Autocertificazione agibilità edilizia datata 9/12/2016
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'Amministratore Unico della Enea S.r.l. società Benefit in merito al possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019

Con pec dell'08/01/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n° 20245 del 15/01/2024 il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari allegava nota protocollo n° 2279 dell'08/01/2024 in cui comunicava:

*"Visto l'incarico conferito a Questo Dipartimento, della verifica all'adempimento delle prescrizioni impartite in Atto Dirigenziale n. 00360 del 20/11/2023, del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport – Sez. Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, pervenuta a Questo Servizio relativa alla RSA SUGLIA PASSERI", gestita dalla Enea Srl Società Benefit, tutto come in oggetto indicato;*

*Considerato che la Determina Dirigenziale in questione, conferma l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al Reg. Reg. n.4/2019 con dotazione di 58 p.l. ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;*

*Preso atto della nota pervenuta in data 07.12.2023 a Questo SISP dal Legale Rappresentante della Enea Srl Società Benefit, con la quale comunica di aver adempiuto alla prescrizioni impartite in Determina Regionale n. 00360 del 20/11/2023, nello specifico adeguamento standard organizzativo del personale con unità infermieristica con contratto a 38 h/sett;*

*Visto l'esito di disposta verifica, eseguita da personale Ispettivo di Questo SISP in data 20/12/2023, con accertamento dell'adeguamento richiesto, ovvero l'implementazione di altra unità infermieristica a n. 38h/sett, e la congruità turnistica predisposta dalla Enea Srl Società Benefit, tutto come da documentazione esaminata ed acquisita agli atti del verbale redatto in occasione della prescritta verifica;*

*Si conferma per gli aspetti di Competenza a Questo Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, come in richiesta da Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale della Regione Puglia, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., per una RSA non autosufficienti di cui al Reg. Reg. n. 4/2019 con dotazione di 58 p.l. della residenza denominata 'RSA SUGLIA PASSERI' ubicata in Rutigliano(BA) alla via Garibaldi n.47"*

Il Dipartimento di prevenzione, pertanto, comunicava l'adeguamento dello standard organizzativo del personale **con unità infermieristica con contratto a 38 h/sett in luogo delle 138,8 ore/settimanali di unità infermieristica** necessarie all'adempimento alla prescrizione della Determinazione Dirigenziale n. 360 del 20.11.2023 della Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Nella fattispecie il legale rappresentante della Enea S.r.l. Società Benefit avrebbe dovuto adeguare lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n° 4 del 2019 integrando 138,8 ore/settimanali di unità infermieristica di cui 38 ore/settimanali di infermiere con attestato BLSO destinate a coprire il turno notturno e 100,8 ore/settimanali di infermiere destinante a coprire il turno diurno.

Considerando l'elenco nominativo del personale datato 06/12/2023, inoltrato dal legale rappresentante della Enea S.r.l. Società Benefit con pec del 07/12/2023 e acquisito al protocollo di questa Sezione al n° AOO 19640 dell'11/12/2023, emerge la presenza di 3 infermieri con un debito orario di 38 ore/settimanali ciascuno.

Pertanto, considerando l'elenco nominativo del personale datato 06/12/2023, l'impegno orario totale degli infermieri è di 114 ore/settimanali in luogo delle 237,8 ore/settimanali richieste.

**Nello specifico risulta ancora una carenza di 123,8 ore/settimanali di cui 85,8 destinante a coprire il turno diurno e 38 ore/settimanali di infermiere con attestato BLSO destinate a coprire il turno notturno.**

Oltre all'impegno orario dei 3 infermieri suddetti, in merito al dipendente con la qualifica di Direttore generale amministrativo e Infermiere professionale, si rappresenta che nel contratto datato 28/08/2023 dello stesso dipendente è indicato che: *"...oltre a continuare a svolgere la sua consueta funzione di Direttore Generale Amministrativo all'interno della struttura con potere decisionale e responsabilità gestionale dovrà, inoltre, condurre il coordinamento e la gestione delle risorse umane nell'ambito infermieristico. Lo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa avverrà in condizione di assoluta autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico;..."*.

Il dipendente, pertanto, oltre a svolgere la mansione di Direttore Generale Amministrativo dovrebbe svolgere la mansione di infermiere *"in condizione di assoluta autonomia decisionale"*.

La mancanza di una precisa indicazione sull'impegno orario settimanale effettivamente prestato come infermiere professionale e la discrezionalità del dipendente di svolgere la mansione in *"condizione di assoluta autonomia decisionale"* non può essere contemplata né considerata ai fini dell'impegno orario richiesto per la figura dell'infermiere professionale.

Tuttavia indipendentemente dall'impegno orario di quest'ultimo, il requisito organizzativo previsto dal R.R. 4/2019 per la figura dell'infermiere professionale non risulterebbe comunque rispettato.

Oltre a quanto sin qui descritto, in base all'elenco nominativo del personale datato 06/12/2023, per il Dott. (omissis), Responsabile sanitario e medico specialista della Rsa, dal 01/12/2023 è previsto un impegno di 16 ore/settimanali in luogo delle 17,4 ore/settimanali necessarie ai fini del rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4/2019. Si precisa che nella nota prot. 116855 del 18/09/2023 del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari acquisita al protocollo di questa Sezione al n° AOO 183 14872 del 19/09/2023, con allegata la scheda delle operazioni ai fini della verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, nelle tabelle 2.2 e 2.3 per il responsabile sanitario e medico specialista era indicato uno standard erogato totale di 18 ore/settimanali. Pertanto non veniva rilevata l'odierna carenza di 1,4 ore/settimanali.

Nel contratto del Dott. (omissis) non è indicato nello specifico l'impegno orario ma è indicato che: *"il Dott. (omissis) presterà la propria attività in favore della Rsa quale libero professionista secondo l'orario ritenuto più confacente in funzione delle necessità degli utenti e comunque nel pieno rispetto di quello previsto dall'art. 5.3, comma 3, R.R. n.4/2019 e dall'art. 7.3.3 e dall'art. 7.3.4 del RR n.4/2019"*

La stessa situazione si configura per la figura dello psicologo per il quale è previsto uno standard minimo di 18,4 ore/settimanali. Nella nota prot. 116855 del 18/09/2023 del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari era indicato uno standard erogato di 20 ore/settimanali mentre nell'elenco nominativo del personale datato 06/12/2023, per lo stesso professionista è indicato un impegno orario di 18 ore/settimanali. Pertanto emerge una carenza di 0,4 ore/sett.

In ultimo si suppone che i 5 contratti a tempo determinato relativi alle seguenti figure: psicologa; OSS ed

educatore professionale siano stati tutti rinnovati, altrimenti si aggraverebbe ulteriormente lo scenario sin qui tracciato.

Considerando il contesto si qui descritto e rilevando che la prescrizione indicata nella Determinazione Dirigenziale n.360 del 20.11.2023 della Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta non è stata adempiuta nei termini previsti.

La giurisprudenza amministrativa ha ammesso da tempo l’istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che vennero espresse in passato dalla dottrina giuridica, che costruiva l’atto amministrativo all’interno della teoria generale degli atti giuridici (com’è noto, modellata su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco), e che quindi contestava la possibilità di introdurre elementi accidentali nell’atto amministrativo.

La giurisprudenza (spinta da una prassi degli organi amministrativi sempre stata molto propensa all’utilizzo di provvedimenti di approvazione condizionati ad alcune prescrizioni introdotte dall’amministrazione) ha riconosciuto la legittimità di tale tipo di provvedimenti.

Ciò in quanto simili clausole accidentali, che esattamente vanno definite “prescrizioni”, semplificano la procedura. Se non fosse possibile approvare con condizioni occorrerebbe infatti respingere l’istanza (si veda, sul punto, Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio 1993, n. 712; Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7762; ma anche T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02 novembre 2010, n. 4520).

Tale modo di procedere, consente di esercitare meglio quella potestà conformativa costituente il proprium del potere autorizzatorio: se alla semplice alternativa approvare/non approvare si aggiunge, infatti, anche la facoltà di approvare con prescrizioni, si ampliano i poteri conformativi dell’amministrazione, che ha la possibilità, in questo modo, di modellare meglio la propria decisione alle particolarità del caso di specie. La circostanza, peraltro, che la Enea srl non abbia impugnato in parte qua il provvedimento autorizzativo soggetto alla prescrizione rende incontestabile la prescrizione, restando unicamente da valutare le conseguenze della inottemperanza della stessa.

Ebbene, la Dirigenziale n. 360 del 20.11.2023 prevedeva quali conseguenze dell’inadempimento le seguenti **“l’inefficacia” l’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. senza preavviso”**;

In sintesi, la stessa Determinazione prevedeva che l’inosservanza della prescrizione inserita rendesse, in primis, inefficace il provvedimento.

Da tali premesse non può che concludersi che la rimozione è né più né meno che un atto dovuto, automaticamente conseguente al risultato del controllo in merito alla mancata ottemperanza alla prescrizione nei termini assegnati.

Va da sé che la Determinazione 360/2023 è non efficace sin dal suo rilascio valendo l’inosservanza del termine per l’adempimento della prescrizione, come condizione di decadenza della stessa.

La sopravvenuta inefficacia dell’originario provvedimento, verificatasi ex se in via diretta con l’infruttuoso decorso del termine prefissato, e la conseguenza dichiarazione di decadenza con natura vincolata e meramente ricognitiva fanno venir meno gli effetti del provvedimento per inerzia del titolare con decorrenza ex tunc.

A questo proposito si ritiene utile richiamare l’orientamento del Tar Puglia (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/6/2019, n. 957), secondo cui: *“la revoca “decadenziale” (distinta dall’ordinaria” revoca - discrezionale - dei provvedimenti amministrativi, ex art. 21 - quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.) è espressione di una potestà pubblicistica di carattere ripristinatorio - decadenziale, rientrante nell’ampio concetto di autotutela*

*decisoria amministrativa della P.A., con cui l'Amministrazione dispone, nell'esercizio di attività vincolata (e in ciò, principalmente, la distinzione rispetto all'autoannullamento - discrezionale - di cui all'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990), il "ritiro" di un provvedimento favorevole come specifica (doverosa) conseguenza della condotta illegittima del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative: in questi casi, la revoca non dipende da valutazioni di opportunità dell'Amministrazione, ma è la conseguenza (vincolata) di una specifica violazione della legge." (in questo senso anche, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, 8/1/2021, n. 49 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, 24/12/2020, n. 2120).*

Se da un lato i contestati addebiti impediscono il proficuo prosieguo del rapporto con la Enea srl e il coerente perseguimento degli scopi cui l'autorizzazione è funzionale sotto altro profilo si rappresenta la censurabilità della condotta del legale rappresentante della Enea srl ricorrendo nella specie tutti i necessari presupposti per l'applicazione dell'art 75 del DPR 445 del 2000 .

Ed invero, con autocertificazione del 06/12/2023 il legale rappresentante della Enea srl dichiarava che *"la Enea srl è in possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR 4/2019; che dispone per numero e qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologie e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alla Sezione di "requisiti minimi organizzativi" e requisiti specifici organizzativi di cui al RR n. 4/2019".*

Tuttavia, a seguito di approfondimento istruttorio effettuato dalla Regione sulla documentazione trasmessa si riscontrava che il personale non era di fatto conforme.

Ebbene, secondo il principio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e dunque, più in generale, della documentazione, prodotte nell'ambito del procedimento amministrativo comporta, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse. La detta decadenza deriva infatti dalla dichiarazione inveritiera in sé, a prescindere dall'elemento soggettivo del dichiarante, senza peraltro che alcun margine discrezionale sia riconoscibile al riguardo in capo all'amministrazione (inter alia \_Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2024, n. 3001)

Ne consegue che la dichiarazione *"non veritiera"*, nell'ambito della disciplina dettata dal D.P.R. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio.

La documentazione falsa inoltre **non è sanabile** atteso che l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, che dispone la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false, è espressione di un principio generale (cfr. Cons. Stato, III, n. 1091/2018, nonché CdS VI 6234/2020, III 6700/2021, Tar Campania VI 593/2021, Tar Sicilia, Catania, I, 1090/2021).

Essendosi verificata la fattispecie della decadenza nel caso di specie non rilevano le vicende successive, ai fini dell'applicabilità dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 07 agosto 1990 tuttavia si ritiene ad abundantiam di dedurre anche sui motivi di annullamento e sull'interesse pubblico leso.

Si precisa preliminarmente che la regola per la quale, in caso di annullamento d'ufficio, l'Amministrazione ha l'obbligo di evidenziare quale sia l'interesse pubblico al ritiro del provvedimento, non opera e non può operare, per la stessa ratio tutoria alla quale s'ispira, nei casi in cui l'annullamento del provvedimento consegua automaticamente all'avverarsi di una condizione risolutiva che sia stata posta in funzione di un controllo da esperire successivamente e fin da un momento anteriore all'adozione dell'atto, atteso che secondo questo modulo procedimentale semplificato la rimozione consegue direttamente ed automaticamente, come fisiologico effetto del controllo, e dunque come atto dovuto, alla mancata ottemperanza della prescrizione

condizionante apposta al titolo e rimasta inottemperata, non occorrendo un'ulteriore ed autonoma verifica dell'interesse pubblico al ritiro. (Consiglio di Stato , sez. IV , 25/06/2013 , n. 3447).

Fatta questa doverosa precisazione si precisa tuttavia che, l'interesse pubblico attuale, a fondamento dell'intervento dell'Amministrazione volto a rimuovere l'autorizzazione n. 360/2024 e reprimere l'esercizio di attività di assistenza per soggetti non autosufficienti, va individuato nella tutela dell'interesse primario alla salute, altrimenti lesa dall'esercizio di un'attività espletata in assenza dei presupposti di legge, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione n. 360/2024 sia al momento dei successivi.

Si rappresenta infatti che al momento in cui dell'adozione dell'atto condizionato la struttura di fatto veniva riqualificata da struttura sociale (RSAA ex art 67 del RR 4 del 2007) a struttura sociosanitaria.

Nelle strutture sociosanitarie (a differenza di quelle sociali) l'aspetto del servizio sanitario e dell'assistenza al paziente prevale, per valore, su quello economico imprenditoriale.

L'obbligo di assunzione di personale munito di specifiche competenze sanitarie (medici, infermieri, etc) oltre che la dotazione strumentale rendono evidente la suddetta prevalenza del servizio sanitario.

Va da sé che la carenza di personale infermieristico qualificato all'assistenza medica rende impossibile l'esercizio di attività nei confronti di anziani non autosufficienti di cui viene lesa il diritto ad un'adeguata assistenza.

Quanto, infine, all'applicazione alla fattispecie de qua dell'arti articoli 7 e ss. della L. n. 241 del 1990, anche a prescindere dal rilievo secondo cui, quando l'Amministrazione è priva di margini di discrezionalità nell'adottare un provvedimento sul quale possa utilmente intervenire il soggetto destinatario del provvedimento medesimo, l'avviso di avvio del procedimento risulta superfluo a vantaggio dei principi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 2120/2020), comunque si rappresenta che un termine di 30 giorni per l'adeguamento era già stato previsto nella DD 360/2023 e che in tale Determinazione la Enea srl era già stata avvisata delle conseguenze del mancato adempimento.

Posto quanto sopra si propone di:

- I. Di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Determinazione Regionale n. 360 del 20/11/2023 della Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ad oggetto: *“Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. CON PRESCRIZIONE per la Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Enea Srl Società Benefit con dotazione di 58 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio denominata “Rsa Suglia Passeri” ubicata a Rutigliano (BA) in via Corso Garibaldi, 47.” per mancato adempimento alla prescrizione imposta nei termini previsti;*
- II. Sotto altro profilo, dichiarare la decadenza della medesima determinazione ai sensi dell'art 75 del DPR 445 del 2000;
- III. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di annullamento ex art 21 novies della L 241 del 1990, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti l'annullamento del predetto provvedimento autorizzativo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- IV. Trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
- V. Trasmettere il presente avviso al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza;

VI. di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Enea Srl Società Benefit [eneasrl@mypec.eu](mailto:eneasrl@mypec.eu)
- Al Direttore generale della ASL Bari [direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari [dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Determinazione Regionale n. 360 del 20/11/2023 della Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ad oggetto: *“Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. CON PRESCRIZIONE per la Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Enea Srl Società Benefit con dotazione di 58 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio denominata “Rsa Suglia Passeri” ubicata a Rutigliano (BA) in via Corso Garibaldi, 47.” per mancato adempimento alla prescrizione imposta nei termini previsti;*
- II. Sotto altro profilo, dichiarare la decadenza della medesima determinazione ai sensi dell'art 75 del DPR 445 del 2000;
- III. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di annullamento ex art 21 novies della L 241 del 1990, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti l'annullamento del predetto provvedimento autorizzativo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- IV. Trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
- V. Trasmettere il presente avviso al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza;
- VI. di notificare il presente provvedimento:
  - Al legale rappresentante della Enea Srl Società Benefit [eneasrl@mypec.eu](mailto:eneasrl@mypec.eu)

- Al Direttore generale della ASL Bari  
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari  
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro